



**AZIENDA CALABRIA LAVORO**  
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

**Prot. 5517 del 2 dicembre 2019**

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE**  
**(art. 2222 e ss. c.c.)**

Presso la sede di Azienda Calabria Lavoro in Reggio Calabria, Via Vittorio Veneto n. 60

tra

**Azienda Calabria Lavoro** (di seguito anche “committente”), Ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante

E

la dott.ssa **Concetta Mandaglio**

**PREMESSO**

- che il Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali”, con Decreto del Dirigente Generale n. 12135 del 7 ottobre 2019, ha approvato la prosecuzione del “*Progetto di implementazione della piattaforma informativa OdV per l'adeguamento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017*” e ne ha affidato la realizzazione ad Azienda Calabria Lavoro;
- che in data 10 ottobre 2019 è stata sottoscritta digitalmente, dal Dirigente generale del Dipartimento Lavoro e dal Direttore Generale di Azienda, la Convenzione repertorio n. 5785, regolante i rapporti tra Regione Calabria e Azienda Calabria Lavoro per lo svolgimento delle procedure di cui al progetto, con allegata la scheda finanziaria del progetto, che prevede all'art 8 le spese di gestione di Azienda nella misura del 10% dell'importo complessivo del progetto;
- che con decreto del Direttore Generale di Azienda n. 97 del 15 ottobre 2019 sono stati recepiti i sopra citati atti di affidamento, è stato nominato il RUP ed è stata impegnata, per la realizzazione dello stesso, la complessiva somma di € 329.750,00;
- che con decreto del Direttore Generale di Azienda n. 105 del 6 novembre 2019 è stato dato avvio al “*Progetto di implementazione della piattaforma informativa OdV per l'adeguamento al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017*”;
- che con decreto del Direttore Generale di Azienda n. 114 del 29 novembre 2019, la d.ssa Concetta Mandaglio è stata individuata quale professionalità di comprovata esperienza cui affidare il servizio di supporto al Responsabile del Procedimento nell'ambito del progetto predetto.

Tutto quanto sopra premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue.

**ART. 1**  
**Oggetto dell'incarico**

La committente conferisce al professionista d.ssa Concetta Mandaglio, che accetta, l'incarico di supporto al Responsabile del Procedimento nelle attività di rendicontazione e relative attività contabili dell'ente, nonché nelle attività connesse agli adempimenti di monitoraggio finanziario e procedurale del progetto "*Progetto regionale per la realizzazione e l'implementazione del Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato in Calabria*".

**ART. 2**  
**Modalità di svolgimento della prestazione**

Nell'esecuzione del presente contratto, il professionista agirà autonomamente nel contesto di un rapporto compatibile con l'organizzazione dell'ente, nell'ambito delle attività specifiche dell'ufficio di ragioneria, al fine di espletare le attività di rendicontazione progettuali e le attività di supporto contabile.

L'attività del professionista dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del committente fornendo a quest'ultima tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel migliore dei modi l'attività affidatagli.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal professionista il quale non potrà avvalersi di sostituti e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi.

Il professionista dovrà svolgere la propria attività presso i locali dell'Azienda, con l'uso delle idonee attrezzature messe a disposizione dalla stessa e sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati.

Le parti si danno reciprocamente atto che, ove applicabili, in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dagli art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'esecuzione dell'attività si svolgerà presso la sede di Azienda Calabria Lavoro.

Eventuali missioni per esigenze di progetto devono essere preventivamente autorizzate da ACL. Le eventuali missioni saranno, comunque, autorizzate, solo previa verifica della relativa copertura finanziaria e le spese di viaggio, vitto e alloggio, sono rimborsate a seguito della presentazione dei relativi giustificativi in conformità alla normativa e disposizioni vigenti per i funzionari regionali.

**ART. 3**  
**Decorrenza e durata**

L'incarico si intende conferito con inizio dal 2 dicembre 2019 e termine il 31 dicembre 2020, con possibilità di proroga, se ritenuto utile per l'amministrazione e previa verifica della copertura finanziaria.

L'eventuale proroga, comunque, dovrà risultare da atto sottoscritto tra le parti.

**ART. 4**  
**Compenso**

Al professionista sarà corrisposto un compenso complessivo di € 32.500,00, oltre IVA se dovuta.

Azienda Calabria Lavoro ha facoltà di corrispondere eventuali acconti sul compenso, che verrà corrisposto in funzione della presenza che il professionista deve garantire presso la sede dell'ente, in considerazione della particolare natura della prestazione richiesta.

Il pagamento del compenso è subordinato alla erogazione dei fondi da parte della Regione Calabria.

#### **ART. 5**

##### **Recesso**

Le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal rapporto in ogni tempo, anche prima del completamento delle attività previste mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, con quindici giorni di preavviso; in tal caso il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla durata effettiva del rapporto, intesa quale misura presuntiva della quantità di lavoro eseguito. Null'altro è dovuto in conseguenza del recesso anticipato da parte della committente, salvo il compenso relativo al periodo di preavviso.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.

#### **ART. 6**

##### **Obbligo di riservatezza**

Il professionista è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

I risultati del lavoro sono di esclusiva proprietà del committente.

Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

#### **ART. 7**

##### **Adempimenti fiscali e previdenziali**

Il professionista si impegna a fornire al committente tutti i dati necessari per la corretta gestione fiscale e previdenziale del rapporto instaurato con il presente contratto.

Il committente come sopra indicato e rappresentato, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui agli art. 2222 e ss. c.c..

#### **ART. 8**

##### **Codice di comportamento**

Il professionista s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti di Azienda Calabria Lavoro. La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto.

#### **ART. 9**

##### **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il Professionista fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici. Egli acconsente, in particolare, alla comunicazione dei propri dati a soggetti terzi che forniscono ad Azienda Calabria Lavoro servizi elaborativi o che svolgono attività strumentali a tale servizio; a soggetti terzi con cui Azienda Calabria Lavoro collabora, qualora fosse necessario ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa; ai soggetti coinvolti nelle operazioni di rendicontazione delle attività svolte nell'ambito dei progetti attuati da Azienda Calabria Lavoro.

**ART. 10**  
**Controversie**

Per qualsiasi controversia, che non possa essere risolta in via amichevole, relativa alla interpretazione, esecuzione ed estinzione del presente rapporto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.

**ART. 11**  
**Elezione domicilio**

Per tutti gli effetti del presente contratto, il professionista elegge domicilio presso la sua residenza, come sopra indicata.

Per ottimizzare le procedure di coordinamento, propedeutiche alla buona riuscita delle attività, l'Azienda potrà inviare comunicazioni attinenti al presente incarico tramite posta elettronica. A tal fine, il professionista si impegna a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica entro il più breve termine possibile.

**ART. 12**  
**Conclusioni**

Il presente contratto consta di 4 pagine e, redatto in triplice originale, viene trattenuto da ciascuna parte.

Qualunque modifica al presente contratto potrà essere apportata solo con atto scritto.

Il professionista dichiara di avere preso visione del Codice di comportamento dei dipendenti di Azienda Calabria Lavoro.

Reggio Calabria, ..... 2. DICEMBRE 2019  
Azienda Calabria Lavoro  
Il Direttore Generale  
Dott. Giovanni Forciniti

Il professionista  
*Carlo Handberg*

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole ed i patti contenuti negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 del presente contratto, che dichiarano di aver letto con particolare attenzione e di approvarli integralmente e senza riserva alcuna.

Reggio Calabria, ..... 2. DICEMBRE 2019  
Azienda Calabria Lavoro  
Il Direttore Generale  
Dott. Giovanni Forciniti

Il professionista  
*Carlo Handberg*